

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLA STRUTTURA OBITORIALE UBICATA PRESSO LA STRUTTURA SOCIO-SANITARIA CASA DELLA SALUTE TERRE E FIUMI DI COPPARO

INDICE

ART. 1.	PREMESSE, OGGETTO E SCOPO DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	2
ART. 2.	DEFINIZIONE DI STRUTTURA OBITORIALE	2
ART. 3.	GESTIONE DELLA STRUTTURA OBITORIALE.....	2
ART. 4.	TRASPORTO DECEDUTI ALLA STRUTTURA OBITORIALE	2
ART. 5.	ACCOGLIMENTO DEFUNTI PRESSO LA STRUTTURA OBITORIALE.....	3
ART. 6.	ACCETTAZIONE SALME E CADAVERI	3
ART. 7.	RIMOZIONE DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI (ES. PACEMAKER) IN CASO DI CREMAZIONE	4
ART. 8.	VISITA NECROSCOPICA	4
ART. 9.	ACCESSIBILITA' ALLA STRUTTURA OBITORIALE	4
ART. 10.	VESTIZIONE	5
ART. 11.	ESPOSIZIONE AL PUBBLICO.....	5
ART. 12.	PARTENZE	6
ART. 13.	ACCREDITAMENTO DELLE IMPRESE	6
ART. 14.	INFORMAZIONE AI FAMILIARI	6
ART. 15.	SPECIFICHE TECNICHE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA' FUNEBRI.....	6
ART. 16.	VERIFICHE E CONTROLLI.....	7
ART. 17.	NORME COMPORTAMENTALI	7
ART. 18.	NORME FINALI	8
ART. 19.	ALLEGATI	8

ART. 1. PREMESSE, OGGETTO E SCOPO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Gecim S.r.l. gestisce, per conto del Comune di Copparo e sulla base di un contratto di servizio, la struttura obitoriale (accoglimento, deposito di osservazione ed esposizione defunti) sita presso la struttura socio- sanitaria Casa della Saluta Terre e Fiumi di Copparo
2. Nello svolgimento delle attività Gecim S.r.l. si trova a condividere gli spazi di lavoro con il personale di imprese private terze, medici necroscopi e privati dolenti.
3. Il presente Regolamento contiene le norme in materia di gestione e funzionamento della Struttura obitoriale del Comune di Copparo. Lo scopo di questo documento è quello di regolamentare le procedure che riguardano le attività che si svolgono all'interno della struttura obitoriale, prescrivendo le documentazioni che devono essere presentate dalle ditte di Onoranze Funebri ed indicando il rispetto di norme comportamentali anche in ottemperanza della Procedura "LA GESTIONE DELLA MEDICINA NECROSCOPICA TERRITORIALE" – doc. n. 7578 – versione 1 del 15/10/2019 del Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL di Ferrara.
4. Le disposizioni in esso contenute mirano, inoltre, a garantire il rispetto, l'accoglienza, l'intimità, sia delle persone decedute, che dei loro cari, nel luogo di transizione delle salme, in attesa di seppellimento.

ART. 2. DEFINIZIONE DI STRUTTURA OBITORIALE

1. Con il termine di struttura obitoriale si intende la sede fisica ove vengono svolte le attività di deposito, di osservazione, conservazione in celle refrigeranti e quelle di obitorio, consistenti essenzialmente nell'accoglimento, osservazione, conservazione dei defunti per il tempo necessario allo svolgimento dei riscontri e degli accertamenti sanitari/giudiziari.
2. La struttura obitoriale ubicata presso la struttura socio- sanitaria Casa della Saluta Terre e Fiumi di Copparo, è costituita da una sala d'attesa di mq 21,07, due camere ardenti rispettivamente di 31,33 mq e 13.59 mq, un deposito di 4,08 mq, un'area per la "preparazione/vestizione" delle salme di 26.62 mq un servizio igienico con annesso spogliatoio per il personale e un servizio igienico attrezzato per disabili, per il pubblico. Il tutto come meglio specificato nella planimetria allegata al presente regolamento

ART. 3. GESTIONE DELLA STRUTTURA OBITORIALE

1. La gestione della struttura obitoriale compete al Comune di Copparo che ne cura, attraverso l'affidamento a Gecim S.r.l, i servizi, l'utilizzo, la custodia, la manutenzione ordinaria, la pulizia, la sanificazione e la disinfezione dei locali e delle attrezzature in essi contenute.
2. Il gestore garantisce un servizio di custodia e sorveglianza, diurna e notturna, delle salme ospitate nella struttura obitoriale, nel rispetto delle norme igieniche in materia e garantendo la dignità e l'intimità delle persone defunte e dei loro visitatori.
3. Compete, altresì, al gestore del servizio: la tenuta dei registri ed ogni altro adempimento amministrativo inerente la gestione delle strutture obitoriali, l'accoglienza dei famigliari, la sorveglianza delle salme all'interno del complesso per l'intero arco delle 24 ore eventualmente utilizzando strumenti elettronici e/o audiovisivi idonei

ART. 4. TRASPORTO DECEDUTI ALLA STRUTTURA OBITORIALE

1. Il trasporto delle salme/cadaveri deve essere effettuato per mezzo di impresa dotata di apposita autorizzazione, rilasciata dal Comune in cui ha la propria sede legale, la cui copia deve essere presentata a Gecim S.r.l. ai sensi dell'art. 10, comma 4 della L.R. 19/2004.
2. Per il trasporto dei deceduti occorre attenersi alla procedura indicata nel Regolamento dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria CAPO II - TRASPORTI E ATTIVITA' FUNEBRI approvato con Deliberazione n. 40 del 27/06/2007 e successivamente modificato con deliberazione c.c. n. 94 del 29/12/2008
3. Nel territorio del Comune di Copparo il servizio per il trasporto delle salme, dei cadaveri, dei resti mortali, da effettuarsi esclusivamente con mezzi idonei e modalità in osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia, è svolto, in libera concorrenza fra loro, dai soggetti pubblici o privati autorizzati all'esercizio di attività funebre ai sensi dell'art. 13 della citata Legge Regionale 29.07.2004, n. 19 ed a termini della deliberazione della Giunta Regionale 07.02.2005, n. 156.
4. I veicoli per trasporti funebri su strada, devono possedere i requisiti prescritti in materia dalle vigenti normative statali e regionali e la vigilanza sulla loro idoneità è di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio che rilascia al proprietario apposito attestato.

5. Il trasporto deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
6. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della L.R. 19/2004 e s.m.i. la salma deve essere riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
7. Il trasporto salma dovrà essere eseguito entro le 24 ore dal decesso.
8. Il trasporto a cassa aperta di cadavere, eseguito unicamente dopo tanatogramma e previa autorizzazione al trasporto rilasciata dal Comune di decesso, deve essere effettuato entro le 24 ore dalla morte (Determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica Regione Emilia Romagna n. 4693 del 29/5/2009) salvo i casi previsti con Determine n. 4155 del 30/03/2012 e n. 18104 del 15/11/2016 che danno la possibilità di effettuare il trasporto oltre le 24 ore.

ART. 5. ACCOGLIMENTO DEFUNTI PRESSO LA STRUTTURA OBITORIALE

1. Nella Struttura obitoriale possono essere accolte, in attesa di sepoltura o cremazione:
 - a) salme o cadaveri in vita residenti, domiciliate o dimoranti nel Comune di Copparo e/o che verranno tumulate/inumate in uno dei cimiteri del Comune di Copparo;
 - b) salme o cadaveri deceduti o rinvenuti nel territorio comunale;
 - c) salme o cadaveri provenienti dalle strutture sanitarie e residenze per anziani site nel Comune di Copparo che non possiedono al loro interno locali adibiti a struttura obitoriale o la cui capienza risulti essere insufficiente, previa apposita convenzione,
 - d) salme o cadaveri in vita residenti, domiciliate o dimoranti o decedute nei comuni convenzionati per l'utilizzo della camera mortuaria o che verranno tumulate/inumate nei cimiteri dei comuni convenzionati;
2. Previa specifica autorizzazione del gestore, a seguito di verifica degli spazi disponibili, potranno essere accolti all'interno della struttura obitoriale anche salme o cadaveri non ricadenti nelle fattispecie sopra identificate.
3. Per la sosta nella struttura obitoriale verranno applicate dal gestore apposite tariffe approvate dal Comune di Copparo.
4. Nel caso si verificano decessi di più persone, ravvicinati nel tempo, la precedenza per l'ospitalità nella STRUTTURA OBITORIALE sarà data a salme e cadaveri di cui al punto 1 e tra essi sarà basato sul criterio cronologico, desunto dall'atto di morte.

ART. 6. ACCETTAZIONE SALME E CADAVERI

1. Gli operatori della struttura obitoriale, qualora presenti, procedono a:
 - riconoscere gli addetti dell'Onoranza Funebre incaricata al trasporto;
 - verificare visivamente che la salma/cadavere sia priva di oggetti di valore;
 - ritirare la *dichiarazione di responsabilità* (vedi allegato 1) compilata e sottoscritta dall'incaricato dell'Onoranza Funebre attestante:
 - data e ora di consegna;
 - dati anagrafici del defunto;
 - dichiarazione che il defunto è stato privato di ogni oggetto di valore;
 - eventuale richiesta di visita necroscopica;
 - ritirare l'autorizzazione al trasporto salma rilasciata dal medico curante, guardia medica, 118 o autorità giudiziaria (copia) o l'autorizzazione al trasporto di cadavere a cassa aperta (originale);
 - controllare la presenza al polso del braccialetto identificativo con conseguente verifica dell'identità del defunto tramite copia del documento di riconoscimento che deve essere obbligatoriamente consegnato alla struttura al momento del conferimento.
2. Nel caso di consegna in assenza di personale della struttura obitoriale, la salma/cadavere, munita obbligatoriamente di braccialetto di riconoscimento e priva di oggetti di valore, dovrà essere collocata sul letto, coperta con lenzuolo (fornito da Gecim S.r.l.) e si dovranno obbligatoriamente depositare in apposita cassetta presente in loco i seguenti documenti:
 - *dichiarazione di responsabilità* (vedi Allegato 1) sottoscritta dall'incaricato dell'Onoranza Funebre attestante:
 - data e ora di consegna;

- dati anagrafici del defunto;
- dichiarazione che il defunto è stato privato di ogni oggetto di valore;
- eventuale richiesta di visita necroscopica;

- autorizzazione al trasporto di salma (in copia) o di cadavere a cassa aperta (in originale)
- copia del documento di riconoscimento del defunto.

3. Tutti i documenti necessari per l'effettuazione della visita necroscopica e per l'emissione dei decreti autorizzativi di trasporto e cremazione devono essere trattenuti dall'Onoranza Funebre e in nessun caso consegnati alla struttura obitoriale.

4. Al fine di autorizzare l'ingresso della salma/cadavere presso la struttura obitoriale tutti i documenti dovranno rispondere a quanto previsto dalla normativa vigente ovvero essere correttamente compilati in tutte le loro parti.

5. Il gestore potrà richiedere la compilazione e consegna di ulteriori moduli/documenti che ritenga necessari ai fini della gestione del servizio

6. Il sacco contenitore utilizzato per il trasporto dovrà essere asportato dagli incaricati dell'Onoranza Funebre preposta.

7. La salma libera da ogni impedimento ad eventuali manifestazioni di vita dovrà essere ricoperta con un lenzuolo di cotone fornito da Gecim S.r.l..

8. La mancata o parziale consegna della documentazione sopra elencata e correttamente compilata comporterà una inibizione all'accesso presso la struttura obitoriale.

ART. 7. RIMOZIONE DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI (ES. PACEMAKER) IN CASO DI CREMAZIONE

1. Qualora un defunto venga cremato presso il crematorio del Comune di Copparo non è necessaria la rimozione dei dispositivi elettromedicali (es. pacemaker).

2. In caso di richiesta di cremazione di soggetti deceduti portatori di dispositivi elettromedicali (es. pacemaker) in forni crematori che ne richiedano l'asportazione è necessario e obbligatorio attenersi alle disposizioni indicate al punto 7.10 della Procedura "La gestione della medicina necroscopica territoriale" doc. n. 7578 – versione 1 del 15/10/2019 – Dipartimento di Sanità Pubblica.

ART. 8. VISITA NECROSCOPICA

1. Per i defunti conferiti alla struttura obitoriale che necessitano di visita necroscopica, sarà cura del personale di Gecim S.r.l., così come previsto dalla Procedura "LA GESTIONE DELLA MEDICINA NECROSCOPICA TERRITORIALE" del Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL di Ferrara, avvisare il medico necroscopo della necessità dell'intervento e conseguentemente attivare l'Onoranza Funebre che provvederà direttamente ad accordarsi con lo stesso sulla data e l'ora in cui, alla presenza di entrambi, verrà effettuata la visita.

2. Alla visita necroscopica è indispensabile la presenza di uno o più operatori della ditta di Onoranza Funebre contestualmente al medico necroscopo. La ditta di Onoranza Funebre è inoltre tenuta a presentare tutta la documentazione prevista per legge per la stesura del certificato nonché copia del certificato necroscopico da compilare.

ART. 9. ACCESSIBILITA' ALLA STRUTTURA OBITORIALE

1. L'accesso alla zona di osservazione/preparazione/vestizione della Struttura obitoriale è consentito, oltre che al personale di Gecim s.r.l, solamente a:

1. personale medico autorizzato;
2. personale delle imprese di Onoranze Funebri autorizzato;
3. personale incaricato da Gecim S.r.l. per la manutenzione ordinaria straordinaria delle attrezzature ed impianti, servizi di lavanderia, nonché per la pulizia degli ambienti.

2. Tutto il personale autorizzato ad entrare presso la struttura obitoriale deve obbligatoriamente rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

3. Questa zona è assolutamente interdetta al pubblico ed è contrassegnata da apposita segnaletica che ne vieta l'ingresso alle persone non autorizzate.

4. Il personale che accede alla zona di osservazione/preparazione/vestizione deve essere munito di tesserino di

riconoscimento.

5. Al personale delle imprese funebri è consentito l'accesso ai locali della struttura obitoriale per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle incombenze a loro demandate dai parenti del defunto o a seguito di disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o della Direzione Sanitaria di Presidio (autopsia o riscontro diagnostico).

6. La permanenza nella struttura obitoriale è strettamente legata al periodo necessario e sufficiente per la collocazione del defunto all'interno dei locali adibiti all'osservazione.

7. Nel caso in cui venissero conferite salme/cadaveri privi della documentazione accompagnatoria prevista per legge Gecim Srl provvederà a segnalarlo alle autorità competenti

8. Al termine delle operazioni, il personale delle imprese funebri dovrà accertare la perfetta chiusura degli accessi alla struttura obitoriale.

ART. 10. VESTIZIONE

1. Gli orari per l'accesso da parte delle Onoranze Funebri, intesi come presenza effettiva all'interno della struttura, per la vestizione sono:

- dal lunedì al sabato: dalle ore 08:00 alle ore 17:00 per i defunti in partenza il giorno della vestizione e la mattina del giorno lavorativo successivo;
- domenica e festivi: dalle ore 08.00 alle ore 12:00 per i defunti in partenza l'intera giornata successiva.

2. In caso di due o più giorni festivi consecutivi la vestizione potrà avvenire dalle ore 08.00 alle ore 11.30 in tutte le giornate e dovrà riguardare la vestizione di defunti la cui partenza è fissata per il primo giorno lavorativo successivo.

3. Nessuna deroga agli orari potrà essere concessa.

ART. 11. ESPOSIZIONE AL PUBBLICO

1. L'accesso alla zona di esposizione della struttura obitoriale è consentito al pubblico nei seguenti orari:

DA NOVEMBRE A FEBBRAIO

dal lunedì al sabato: dalle ore 07.45 alle ore 15:45

domenica e festivi: dalle ore 08.00 alle ore 12.00

MARZO-APRILE-SETTEMBRE-OTTOBRE

dal lunedì al sabato: dalle ore 07.45 alle ore 16:45

domenica e festivi: dalle ore 08.00 alle ore 12.00

DA MAGGIO A D AGOSTO

dal lunedì al sabato: dalle ore 07.45 alle ore 17:15

domenica e festivi: dalle ore 08.00 alle ore 12.00

1. Il defunto può essere esposto, a disposizione dei familiari, solo dopo la vestizione ed almeno un'ora prima della partenza.

2. I funerali in partenza la mattina potranno essere esposti il pomeriggio precedente la partenza un'ora prima della chiusura della camera mortuaria oppure dalle ore 11.00 qualora il giorno precedente la partenza sia un festivo.

3. Effettuata la vestizione e unicamente previo accordo tra l'Onoranza Funebre incaricata ad eseguire il servizio e gli addetti della struttura obitoriale, potrà essere visionato il defunto prima dell'esposizione al pubblico nel caso in cui i familiari ne facessero richiesta.

4. Un addetto dell'Onoranza Funebre dovrà essere obbligatoriamente presente, insieme ai familiari, alla visita che avverrà, in luogo idoneo, 10 minuti prima dell'esposizione al pubblico.

5. Gli orari possono essere cambiati in qualsiasi momento, previa approvazione dell'organo di Giunta, su proposta del gestore della struttura.

6. Le operazioni sul cadavere (inumazione, tumulazione, cremazione) possono essere espletate solo al termine del periodo

di osservazione e cioè trascorse almeno 24 ore dall'ora del decesso certificato.

ART. 12. PARTENZE

1. Come previsto dall'art. 10 comma 6 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale nei giorni festivi, comprese le domeniche e festa del Santo Patrono, non sarà consentito alcun trasporto funebre all'interno del territorio comunale.
2. A ciò potrà derogarsi eccezionalmente in caso di due festività consecutive in relazione alla mortalità del periodo.

ART. 13. ACCREDITAMENTO DELLE IMPRESE

1. Le imprese che intendono effettuare attività e trattamenti funebri all'interno dei locali oggetto del presente regolamento devono ottenere preventivamente l'accreditamento da parte del gestore del Servizio e la successiva iscrizione nel relativo registro di categoria.
2. Per l'accreditamento e l'iscrizione nel registro di categoria le imprese dovranno inviare al gestore del Servizio apposita domanda corredata da dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante, resa su modulo appositamente predisposto dagli uffici, sostitutiva della seguente documentazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000:
 - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio attestante l'attività per la quale l'impresa è stata iscritta con indicazione della data e del numero di iscrizione nel registro delle imprese;
 - certificato penale del Legale Rappresentante;
 - licenza di P.S. per Agenzia di Onoranze Funebri di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;
 - documentazione attestante l'effettivo adempimento degli obblighi in capo al datore di lavoro in ordine a sicurezza ed igiene dei lavoratori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Dette imprese sono tenute ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, di igiene e sicurezza assumendo a loro carico tutti gli oneri relativi.
4. Dette imprese sono tenute altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle lavorazioni oggetto del presente regolamento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.
5. Il gestore del Servizio in caso violazione degli obblighi di cui sopra, si riserva la facoltà di non rilasciare o di procedere alla revoca dell'accreditamento con conseguente cancellazione dal registro di categoria.
6. Le imprese accreditate sono tenute a notificare al gestore del Servizio i nominativi dei dipendenti destinati ad operare all'interno dei locali oggetto del presente regolamento, i quali dovranno essere muniti di apposito tesserino identificatore con fototessera, da tenere sempre apposto in modo ben visibile, nel quale dovranno essere indicati il nome o la matricola del dipendente, e riportato un codice, rilasciato dal gestore del Servizio, identificante l'impresa di appartenenza.
7. Conseguentemente, il gestore del Servizio, su richiesta delle imprese interessate, fornirà a ciascuna di esse il badge identificatore per l'accesso negli orari di chiusura della struttura. Gli accessi mediante badge saranno registrati mediante l'utilizzo di un apposito software
8. Al personale delle imprese che operano all'interno dei locali oggetto del presente regolamento è fatto assoluto divieto di utilizzare per l'esecuzione di qualsiasi lavorazione attrezzature di proprietà del gestore del Servizio non espressamente consentite, pena l'immediato allontanamento da tali locali.
9. Le imprese rispondono per quanto compiuto dai loro dipendenti.

ART. 14. INFORMAZIONE AI FAMILIARI

1. Nelle aree adiacenti la STRUTTURA OBITORIALE, così come nelle aree cimiteriali (comprese quelle esterne), è fatto divieto di pubblicizzare e promuovere i servizi di Onoranze Funebri la cui scelta è di esclusiva competenza dei congiunti del defunto.
2. E' altresì vietata qualsiasi altra forma di pubblicità (es.: servizio trasporti, fioristi, ecc.).

ART. 15. SPECIFICHE TECNICHE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA' FUNEBRI

1. Le imprese dovranno eseguire qualsiasi tipo di operazione nel rispetto della vigente normativa di sicurezza ed igiene dei lavoratori. In particolare dovrà essere sempre tutelata la sicurezza ed igiene dei lavoratori del gestore del Servizio i quali per motivi di servizio si trovano ad operare negli stessi ambienti di lavoro.

2. E' obbligo dell'impresa rispettare, nell'effettuazione delle operazioni all'interno degli ambienti di lavoro del gestore del Servizio, ogni disposizione e/o divieto relativi alla sicurezza e all'igiene dei lavoratori comunicata a mezzo di cartellonistica ovvero per iscritto all'impresa stessa. Per l'esecuzione di lavorazioni che prevedono il contatto con la salma, dovranno essere utilizzati, da ciascun lavoratore dell'impresa, gli opportuni dispositivi di protezione individuale (di tipo monouso) atti a preservare da contaminazioni sia il lavoratore stesso che gli ambienti in cui lo stesso opera.

3. Al termine delle attività funebri i locali e le attrezzature utilizzate dovranno essere puliti ed igienizzati con cura.

I materiali e dispositivi di protezione individuale dovranno essere depositati negli appositi contenitori.

E' fatto inoltre divieto alle Imprese di lasciare proprie attrezzature in deposito nei locali se non su espressa autorizzazione del gestore del Servizio.

In caso di abbandono di attrezzature all'interno dei locali senza autorizzazione, sarà cura degli addetti del gestore del Servizio provvedere d'ufficio alla raccolta ed allo stoccaggio delle stesse con relativo addebito a carico della Impresa stessa.

Le attrezzature verranno riconsegnate alle imprese previo pagamento dei suddetti addebiti.

Le operazioni di composizione, vestizione e toelettatura della salma termineranno con il deposito della stessa in apposito spazio indicato dagli addetti del gestore del servizio. E' fatto divieto, nell'allestimento e preparazione della Camera, di utilizzare ceri, lumini, incensi e qualsiasi altro oggetto possibile causa di innesco di incendio.

Gli addobbi della Camera devono essere tolti immediatamente alla partenza del servizio funebre.

ART. 16. VERIFICHE E CONTROLLI

E' data possibilità al personale del gestore del Servizio di procedere in qualsiasi momento all'identificazione delle persone impiegate nelle operazioni all'interno dei locali. E' compito e dovere del personale del gestore del Servizio di verificare che le operazioni vengano effettuate utilizzando tutti i mezzi e gli accorgimenti necessari al fine di garantire l'assoluta sicurezza ed igiene nell'ambito lavorativo nonché la tutela dell'esercizio degli atti di pietà verso la salma ed eventualmente notificare all'Ufficio di Polizia Mortuaria, ovvero all'autorità di vigilanza competente in materia di sicurezza ed igiene dei lavoratori, i nominativi delle imprese ed operatori che non ottemperino a tali doveri.

Il gestore del Servizio non consentirà in alcun caso lo svolgimento di attività in violazione di sicurezza ed igiene nell'ambito lavorativo.

Quando in conseguenza della violazione di tali obblighi il gestore del Servizio debba intervenire con proprio personale verrà addebitato all'impresa l'intero importo previsto.

ART. 17. NORME COMPORTAMENTALI

Chiunque acceda alla STRUTTURA OBITORIALE è tenuto ad osservare un comportamento consono all'ambiente e alle circostanze.

Al fine di evitare discrezionalità e per uniformità di comportamenti all'interno delle camere ardenti è consentito solo ed esclusivamente:

- l'utilizzo delle attrezzature di proprietà delle Onoranze Funebri e la collocazione di composizioni floreali a condizione che restino all'interno dello spazio assegnato all'esposizione del defunto;
- un piccolo tappeto per appoggiare il coperchio del cofano ed il coperchio di zinco, che deve essere sempre ben ancorato alla parte superiore del cofano di legno, onde evitare accidentali incidenti;
- un cartello in formato A4 da applicare all'esterno della Camera ardente (fuori porta), riportante il nominativo della persona deceduta, la data, l'orario di svolgimento del servizio e il nominativo dell'impresa di riferimento;
- gli oggetti di valore che i famigliari desiderano collocare all'interno del feretro, per motivi di sicurezza, dovranno essere posti sul defunto solo al momento della chiusura dello stesso;
- Alle onoranze funebri è concesso potare propri frigo copri-salma da rimuovere alla partenza del feretro.

I passaggi e le vie di fuga devono essere lasciati liberi.

Qualsiasi orpello che impedisca il regolare svolgimento dell'attività o che invada spazi altrui, verrà immediatamente rimosso dal personale della struttura obitoriale.

Le auto funebri e il personale delle Imprese di Onoranze Funebri autorizzate potranno posizionarsi davanti alla struttura obitoriale al massimo 30 minuti prima della partenza del funerale; i mezzi per il carico dei fiori dovranno essere posizionati

all'ultimo, questo sempre per potere garantire a tutti la possibilità di operare senza sovraffollare l'area adiacente alla struttura obitoriale.

Comportamenti professionalmente non corretti tenuti dal personale delle imprese che accedono alle camere mortuarie in violazione della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 19/2004 art. 13 comma 5 e s.m.i., quali l'accaparramento di servizi di onoranze funebri in modo molesto o inopportuno, con mezzi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione, saranno contestati all'impresa da cui detto personale dipende, fatta salva ogni altra iniziativa giudiziale che si dovesse rendere necessaria.

Comportamenti non coerenti e non conformi a quanto previsto dal presente regolamento verranno segnalati agli organi competenti.

E' vietato l'accesso degli animali nella struttura obitoriale

ART. 18. NORME FINALI

Le Ditte che richiedono di accedere alle camere mortuarie si impegnano ad accettare e ad osservare il presente regolamento che sarà anche esposto presso le Camere Mortuarie.

Per tutto quanto non previsto e regolamentato si fa espresso rinvio al Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/1990 e s.m.i. e alla Legge Regionale Emilia Romagna 19/2004 e s.m.i.

ART. 19. ALLEGATI

1. Dichiarazione di responsabilità consegna salma/cadavere